



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **71-1/2025**, per l'ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII, o in subordine per l'apertura della liquidazione controllata dei beni, promosso da MAURO COPPARI (C.F.: CPPMRA58A06E388O), [REDACTED], MARINA CAMPANELLI (C.F.: CMPMRN57E42F381H), [REDACTED], e FABRIZIO COPPARI (C.F.: CPPFRZ88L17E388S), [REDACTED] tutti residenti in [REDACTED] con l'avv. Gessica Mattei e con l'ausilio dell'OCC, nella persona del Gestore della Crisi, avv. Manuela Marino;

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/05/2025, MAURO COPPARI, MARINA CAMPANELLI e FABRIZIO COPPARI, [REDACTED], hanno proposto domanda di ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII;

2. sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto i ricorrenti sono residenti nel Comune di Ancona;

3. è ammissibile la proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, nella forma dello strumento prescelto del concordato minore, tenuto conto della ricorrenza di entrambi i requisiti richiesti in via alternativa dalla norma, ovvero la convivenza tra i soggetti interessati e la medesima radice genetica del sovraindebitamento;

Stante l'unica domanda di accesso alla procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni del concordato minore anche le persone fisiche esclusivamente qualificabili come consumatori in quanto la maggiore esposizione debitoria è ricollegabile all'attività commerciale (la natura esclusivamente

consumeristica dei debiti in capo alla ricorrente Marina Campanelli non ne esclude l'accesso alla procedura familiare di concordato minore tenuto conto della assoluta preponderanza dei debiti di natura commerciale in capo agli altri ricorrenti);

4. con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione economico-patrimoniale e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle dichiarazioni fiscali depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- i ricorrenti hanno una situazione debitoria di natura mista ed in particolare, MAURO COPPARI ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di ex imprenditore individuale, in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dallo stesso quale agente di commercio mediante ditta individuale [REDACTED], cancellata dal Registro imprese [REDACTED], nonché per debiti consumeristici, MARINA CAMPANELLI ne ha chiesto l'apertura per debiti esclusivamente consumeristici e FABRIZIO COPPARI vi fa ricorso per debiti contratti quali socio accomandatario della società [REDACTED] [REDACTED] cancellata dal Registro imprese [REDACTED];

Quanto alla specifica posizione di Mauro Coppari, la circostanza che si tratti di imprenditore individuale cancellato, non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*.

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c..

L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "*ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII*" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "*i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento*" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria;

5. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

6. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che la situazione di difficoltà finanziaria ha iniziato a manifestarsi nell'anno 2017 a seguito del fallimento di importanti società verso le quali Mauro Coppari vantava provvigioni da riscuotere, nonché in concomitanza con l'apertura dell'attività imprenditoriale del figlio, avviata, su consiglio dei sanitari, per uscire da [REDACTED] dal quale era affetto;

- b) quanto alle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le circostanze indicate nel punto che precede hanno determinato, vista l'impossibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari, stante il calo dei flussi reddituali e il successivo pensionamento dei sigg. Coppari e Campanelli, la necessità per il nucleo familiare di far ripetutamente ricorso al credito sia per sostenere l'attività intrapresa dal figlio sia per esigenze di liquidità;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € [REDACTED] al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dai ricorrenti nei cinque anni successivi all'omologa, pari complessivamente ad [REDACTED]);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ [REDACTED]);

7. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio dei ricorrenti, rilevando, in particolare, che:

- non è stato in grado di esprimersi sul mutuo ipotecario erogato dall'istituto di credito [REDACTED] in assenza delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2002 e 2008;
- [REDACTED], che hanno concesso il finanziamento nell'anno 2019, e [REDACTED] (cd. Prestito Covid) hanno tenuto conto del merito creditizio;
- [REDACTED], che hanno concesso il finanziamento nell'anno 2018, e [REDACTED] non hanno tenuto conto del merito creditizio;

8. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € [REDACTED] (composto da € [REDACTED] quali crediti chirografari, oltre spese in prededuzione come sopra indicate) di cui:

- euro [REDACTED] per esposizione debitoria comune a Mauro Coppari e Marina Campanelli;
 - euro 1 [REDACTED] per debiti riferibili a Mauro Coppari;
 - euro [REDACTED]0 riferibili a Marina Campanelli;
 - euro 1 [REDACTED] riferibili a Fabrizio Coppari;
- e di un attivo pari ad € [REDACTED] (composto da € [REDACTED] quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di conoscente dei ricorrenti, € [REDACTED] quale corrispettivo per l'acquisto da parte di terzo che si è impegnato all'acquisto del

diritto di nuda proprietà per la quota di 1/3 su immobile sito nel Comune [redacted]
[redacted] € [redacted] derivante dalla vendita della quota di 1/3 del diritto di proprietà
sull'immobile [redacted] € [redacted] quale quota
parte della [redacted] di Mauro
Coppari, € [redacted] da finanza propria ricavata dai redditi pensionistici dei ricorrenti -
pari ad € [redacted] per 12 mensilità per 5 anni dall'omologa) la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori;

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € [redacted] (di cui
pagamento del credito OCC entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza di omologa e pagamento delle spese legali per il 75%, entro 30 giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza, e per il restante 25% in privilegio come
per legge);
- il pagamento integrale del creditore privilegiato, ipotecario I grado, [redacted]
[redacted] per euro [redacted], di cui euro [redacted] entro 30 giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e per i restanti euro
[redacted] in 23 rate mensili da euro [redacted];
- l'accantonamento nella misura del 100% del credito di euro [redacted] previsto
per il caso di surrogazione di [redacted], creditore privilegiato ex
art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 (II classe), il cui pagamento avverrebbe entro
24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- il pagamento integrale del creditore privilegiati per euro [redacted], di cui euro
[redacted] quale residua quota delle spese legali in privilegio ex art. 2751 bis,
comma II, c.c., euro 277,09 spettanti [redacted]
[redacted] (debito Mauro Coppari) ed euro [redacted] quale credito
privilegiato gen. Mob. 1 grado (debito Fabrizio Coppari) (III classe), entro 24 mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- il pagamento nella misura del 40% [redacted] del credito vantato creditori
assistiti da privilegio gen. Mob. grado 13-18-19 pari ad euro [redacted] di cui euro
6 [redacted] in favore di [redacted] - R [redacted] ed euro [redacted] in
favore di [redacted] per debiti non ancora iscritti a ruolo (IV classe),
entro 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- il pagamento nella misura del 35% (€ [redacted]) del credito vantato dai creditori
assistiti da privilegio gen. Mob. Grado 20 pari ad euro [redacted], di cui euro
[redacted] in favore di [redacted] (debito Mauro Coppari) ed euro [redacted]
in favore di [redacted] (debito Fabrizio Coppari) (V classe), entro 60 mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;

- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 10% [REDACTED] del credito vantato dai creditori privilegiati degradati a chirografari pari ad euro [REDACTED] e di quelli chirografari *ab origine* pari ad euro [REDACTED] (VI classe), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- c) prevede la suddivisione dei creditori in 6 classi e indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, indicando il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta come sopra specificato;
- 9.** Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori ed il loro stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che i medesimi debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori o che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- 10.** Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;
- visti gli artt. 66, 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura familiare di concordato minore di **MAURO COPPARI** (C.F.: CPPMRA58A06E388O), [REDACTED], **MARINA CAMPANELLI** (C.F.: CMPMRN57E42F381H), [REDACTED], e **FABRIZIO COPPARI** (C.F.: CPPFRZ88L17E388S), [REDACTED], tutti residenti [REDACTED]

conferma la nomina dell'Avv. MANUELA MARINO, anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la

dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone, per l'effetto, le seguenti sospensioni;

- sospensione della procedura esecutiva immobiliare [REDACTED]
[REDACTED] avverso Mauro Coppari e Marina Campanelli con udienza fissata [REDACTED];
- sospensione delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di Mauro Coppari e Marina Campanelli in favore del creditore Kruk Investment;
- sospensione della trattenuta di 1/5 operata sul trattamento pensionistico di Marina Campanelli da Prestitalia s.p.a.;

– sospensione del fermo amministrativo disposta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED];

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Ancona, li 27/05/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello